

OBBLIGO VACCINI

ESTRATTO INDICAZIONI OPERATIVE DIFFUSE DALLA REGIONE MARCHE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SU TUTTO IL TERRITORIO MARCHIGIANO

Scopo della presente circolare è quello di fornire prime indicazioni urgenti per la uniforme applicazione sul territorio regionale della legge in oggetto, con l'obiettivo di rispettare gli adempimenti collegati, in prima battuta, con l'imminente inizio dell'anno scolastico 2017/18 e contenere possibili disagi per le famiglie e gli operatori scolastici e sanitari.

1.

In premessa si ricorda che è prevista la presentazione da parte dei genitori, e la acquisizione da parte dei Dirigenti Scolastici referenti strutture educative dell'infanzia, di una delle tre sotto elencate tipologie di documentazione ai fini della frequenza scolastica:

- idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni previste dalla legge, compresa la possibilità di autocertificare l'avvenuta vaccinazione (presentando successivamente la relativa documentazione);
- idonea documentazione comprovante l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse;
- formale richiesta di vaccinazione/prenotazione di appuntamento presso i Servizi vaccinali dell' Area Vasta ASUR competente per territorio.

Si ricorda anche che, per l'anno educativo/scolastico 2017-18, sono dettate specifiche disposizioni transitorie che prevedono la presentazione della suddetta documentazione da parte dei genitori alle scuole:

- entro il 10 settembre 2017 per la frequenza presso i servizi educativi e la scuola per l'infanzia (nidi e scuole materne);
- entro il 31 ottobre 2017 per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale.

Inoltre, nel caso in cui sia stata presentata un'autocertificazione:

- entro il 10 marzo 2018, presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.

Scuole dell'infanzia e sezioni primavera ivi incluse quelle private non paritarie

Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera (art. 3 co. 3).

A norma del combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, decorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, i dirigenti scolastici o i responsabili del servizio, comunicano alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi.

A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera (art. 3-bis, co. 5).

22/08/2017

Servizio Sanità della Regione Marche